

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 115/CSA (2015/2016)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 052/CSA– RIUNIONE DELL'11 DICEMBRE 2015

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Vincenzo Fortunato, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/NAPOLI DEL 22.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 90 del 24.11.2015)

Con reclamo ritualmente introdotto, la soc. Hellas Verona ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 90 del 24.11.2015, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato nei confronti di essa reclamante la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 per reiterati cori espressivi di discriminazione territoriale indirizzati dai suoi sostenitori nei confronti della squadra avversaria nel corso della gara Verona-Napoli disputata il 22.11.2015.

A motivo del proposto gravame, la reclamante lamenta: a) che i cori sanzionati avrebbero spesso costituito risposta ad altri offensivi intonati dalla tifoseria partenopea; b) che nella fattispecie si tratterebbe di meri sgradevoli sfottò privi di contenuto razziale; c) che il comportamento sanzionato sarebbe stato originato da provocazioni del giocatore Insigne; d) che l'ammenda irrogata sarebbe sproporzionata rispetto a quella inflitta alla soc. Napoli per cori offensivi nei confronti dell'allenatore avversario.

La ricorrente lamenta, inoltre, l'inesatta indicazione del numero degli spettatori occupanti il settore Curva Sud dal quale erano partiti i cori per cui è controversia, in quanto la relativa capienza è di soli 5.500 posti, in luogo dei 7.000 considerati dai Collaboratori della Procura Federale, rendendo conseguentemente fuorviante l'indicazione di 5.000 persone intonanti i cori più volte richiamati.

I motivi come sopra riassunti non sono fondati.

In effetti, la refertazione in atti risulta particolarmente precisa e circostanziata riferendo, con l'indicazione del relativo minutaggio, che per ben tre volte i sostenitori del Verona intonavano il coro "sporchi terroni, voi siete sporchi terroni", espressione la cui valenza discriminatoria non può essere revocata in dubbio.

Gli ulteriori motivi di gravame sono persino contraddetti dagli atti di causa, in quanto non può costituire provocazione l'ammonizione del giocatore Insigne per gioco scorretto, ovvero il gesto di quest'ultimo di baciare la propria maglia in occasione del gol realizzato: si tratta, all'evidenza, di condotta priva di contenuti tali da giustificare alcuna reazione.

Infine, per quanto riguarda il numero degli spettatori, la relazione fa precedere la misura indicata dalla parola "circa" togliendo valenza alla censura dedotta.

Quanto alla misura dell'ammenda, la stessa, contrariamente all'assunto della parte reclamante, appare pienamente congrua e proporzionata, tenuto conto della reiterazione dei cori discriminatori e della circostanza che gli stessi risultano di forte intensità e percepiti da tutto lo stadio, come ampiamente e chiaramente attestato dai Collaboratori della Procura.

Per questi motivi, la C.S.A., I Sez., respinge, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.a. di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE ANDRADE PINHEIRO RAFAEL SEGUITO GARA FROSINONE/HELLAS VERONA DEL 29.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 93 dell'1.12.2015)

Con delibera pubblicata con il Com. Uff. n. 93 del 1.12.2015, in relazione alla gara Frosinone/Hellas Verona, valevole quale quattordicesima giornata di andata del Campionato di Serie A 2015/2016, il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara al sig. De Andrade Pinheiro Rafael (Hellas Verona) “per aver, al 19° del primo tempo, colpito volontariamente un calciatore avversario con una gomitata al capo”.

Avverso detta decisione, la Hellas Verona FC S.p.A. ha proposto rituale reclamo deducendo l'eccessività della sanzione inflitta, tenendo presente che la condotta del calciatore integra i requisiti della condotta antisportiva non violenta, che il fallo è stato commesso a gioco in svolgimento con un atto istintivo a difesa del pallone, che il giocatore avversario non ha subito danni fisici e che il responsabile non ha precedenti specifici e ha accettato senza eccessive proteste il provvedimento arbitrale di espulsione.

Con il reclamo è stato chiesto in via principale la riduzione della squalifica a una giornata effettiva; in via gradata la riduzione della squalifica ad una giornata con conversione delle residue in una ammenda; in via ulteriormente subordinata la riduzione della squalifica a due giornate effettive, in via estremamente subordinata la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara con applicazione di una ulteriore ammenda.

Il reclamo è parzialmente fondato.

La condotta del tesserato De Andrade Pinheiro Rafael, così come risulta dalla lettera del referto arbitrale e dalla ricostruzione dei fatti come efficacemente rappresentati dalla difesa della ricorrente, non presenta i presupposti della condotta violenta, necessari per integrare la fattispecie di cui alla lettera b), del comma 4, dell'art. 19 C.G.S.. Va infatti rilevato che il fallo è stato commesso dal portiere del Verona Hellas, a gioco in svolgimento, mentre aveva il pallone tra le mani. Risulta evidente e credibile, pertanto, che pur volontariamente, la gomitata è stata inferta al solo scopo di proteggere la palla dall'avversario che sopravveniva alle spalle del portiere stesso.

Si è trattato, quindi, di una condotta scomposta, gravemente antisportiva ma non deliberatamente violenta e, come tale, riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera a) anziché alla lettera b) della suindicata disposizione.

Quanto alla quantificazione della sanzione da infliggere all'illecito così derubricato, va tenuto presente che la gomitata non è stata particolarmente forte, tant'è che l'avversario si è subito alzato e ha ripreso a giocare senza l'intervento del medico e senza subire conseguenze dannose. Va anche tenuto presente che il portiere del Verona Hellas non ha precedenti specifici e che la sua condotta è stata assolutamente rispettosa della decisione arbitrale.

Tutto ciò premesso la sanzione va quantificata in n. 2 giornate effettive di squalifica.

Per questi motivi, la C.S.A., I Sezione, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.a. di Verona, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. De Andrade Pinheiro Rafael a due giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/HELLAS VERONA DEL 29.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 93 dell' 1.12.2015)

La Hellas Verona FC S.p.A., con reclamo ritualmente introdotto, ha impugnato la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 inflittale dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 93 dell' 11.12.2015, per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo della gara Frosinone/H. Verona del 29.11.2015, indirizzato nei confronti della squadra avversaria cori insultanti espressivi di discriminazione territoriale.

A motivo del proposto gravame, viene dedotta l'assenza dell'effettiva e concreta percettibilità dei cori contestati in quanto riferiti, il primo soltanto da due dei tre Collaboratori della Procura Federale, il secondo da uno solo degli stessi: eccipisce la reclamante che la dedotta situazione, risultante dagli atti del procedimento, non consente, dunque, sulla scorta della costante giurisprudenza l'irrogazione dell'impugnata ammenda.

Il reclamo è fondato e va accolto.

In effetti, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, i cori insultanti e discriminatori possono provocare le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva solo laddove siano posti in essere con modalità di percezione reale, aventi, cioè, caratteristiche e dimensioni tali da poter essere uditi se non in tutto lo Stadio almeno in una parte molto significativa di esso.

Nella fattispecie tale presupposto, indispensabile per la conferma della statuizione gravata, non è riscontrabile in conseguenza della limitata e parziale percezione da parte dei Collaboratori della Procura Federale che, per conseguenza, esclude anche quella di parte preponderante del pubblico presente alla gara.

Per questi motivi la C.S.A., I Sezione, sulla scorta anche dei precedenti giurisprudenziali della Sezione medesima, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.a. di Verona e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO CALC. DI CECCO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/LATINA DEL 28.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 49 dell' 1.12.2015)

Con preannuncio di reclamo del 4.12.2015 il calciatore Di Cecco Domenico inoltrava richiesta di copia degli atti Ufficiali, formulava dichiarazione di reclamo avverso la squalifica per 3 giornate effettive inflitte dal Giudice Sportivo LNP Serie B, con Com. Uff. n. 49 del 1.12.2015, oltre che per il provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, “per avere, al 23° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro, al quale rivolgeva espressioni ingiuriose” (“tu sei pazzo, sei da ricoverare, io ti denuncio, tu sei pazzo”).

Con successivo reclamo del 9.12.2015 il Di Cecco, come rappresentato e difeso, a fondamento della impugnazione della squalifica suindicata adduceva i seguenti argomenti:

1. Non si ravviserebbe condotta intimidatoria o offensiva del calciatore nei confronti dell'arbitro, come indicato nel referto, ma la condotta sanzionata dovrebbe essere qualificata come condotta irrispettosa, antisportiva o irrispettosa anche per l'assenza di qualunque intento lesivo del prestigio e dell'onorabilità dell'arbitro, in quanto né parole né sguardi posti in essere dal calciatore giustificerebbero tale sanzione eccessiva;

2. Applicabilità della continuazione: le condotte poste in essere sarebbero tra loro concatenate, quali espressioni di dissenso per decisioni tecnico-disciplinari non condivise;

3. Richiamo di precedenti decisioni della Corte di Giustizia Federale in fattispecie che sarebbero analoghe a quella di specie, in base alle quali sono stati ridotte da tre a due le giornate di squalifica.

All'udienza dell'11.12.2015 veniva ascoltato l'avv. De Luca in difesa delle ragioni del calciatore Di Cecco Domenico, che, richiamando le ragioni esposte con il reclamo, concludeva per la richiesta di riduzione della squalifica.

Esaminati gli atti e all'esito della discussione, ritiene il Collegio che il reclamo non si presta ad accoglimento in quanto la condotta posta in essere dal reclamante, tesserato per la Virtus Lanciano, presenta in fatto i caratteri della intimidazione nei confronti dell'arbitro, al quale rivolgeva inoltre, in effetti, espressioni ingiuriose, e non meramente irrispettose, come si evince dalla dinamica della stessa quale risulta dal referto arbitrale. I fatti oggetto del referto arbitrale non sono stati efficacemente contestati dalla difesa del reclamante e si assume la condotta posta in essere come effettivamente realizzatasi secondo connotati di grave lesività del prestigio dell'arbitro.

Risulta, infatti, che a seguito della comunicazione della espulsione dal campo, il calciatore si avvicinava all'arbitro e guardandolo in maniera minacciosa pronunciava parole espressamente offensive, intimidatorie e minacciose, non contestate dalla difesa del reclamante, che tenta di derubricare le medesime a frasi meramente irrispettose, sanzionabili con la riduzione della squalifica inflitta a complessive 2 giornate.

Senonché, invero, soltanto l'allontanamento da parte del capitano della sua squadra poneva fine a tale condotta intimidatoria.

La sanzione irrogata dal giudice sportivo deve ritenersi, pertanto, congrua quanto alla condotta posta in essere ed alla sua relativa qualificazione.

Per questi motivi la C.S.A., I Sezione, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Cecco Domenico.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 20 aprile 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio